



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 154/19

Lussemburgo, 12 dicembre 2019

Sentenza nella causa C-450/18

WA / Instituto Nacional de la Seguridad Social

L'integrazione della pensione che la Spagna concede alle madri titolari di una pensione di invalidità, qualora esse abbiano due o più figli, deve essere parimenti concessa ai padri che si trovino in una situazione comparabile

Nel gennaio 2017, l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna) (INSS) ha riconosciuto a WA una pensione per inabilità permanente al lavoro assoluta, pari al 100% della base di calcolo. WA ha proposto un reclamo avverso tale decisione sostenendo che, poiché è padre di due figlie, egli avrebbe dovuto percepire, sul fondamento della legge spagnola, un'integrazione della pensione pari al 5% dell'importo iniziale di quest'ultima. L'integrazione in parola è riconosciuta alle donne che siano madri di almeno due figli e che siano titolari di pensioni contributive, segnatamente di invalidità permanente, nell'ambito di un regime del sistema previdenziale spagnolo. Il suo reclamo è stato respinto dall'INSS, il quale ha dichiarato che detta integrazione della pensione è riconosciuta esclusivamente a tali donne a motivo del loro apporto demografico alla previdenza sociale.

WA ha proposto ricorso avverso la decisione dell'INSS dinanzi al Juzgado de lo Social n. 3 de Gerona (Tribunale del lavoro n. 3 di Girona, Spagna), chiedendo che gli fosse riconosciuto il diritto all'integrazione della pensione di cui trattasi. Detto giudice rileva che la legge nazionale riconosce tale diritto alle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati, mentre gli uomini che si trovano in una situazione identica non ne beneficiano. Nutrendo dubbi sulla conformità di una siffatta legge con il diritto dell'Unione, il Juzgado de lo Social n. 3 de Gerona ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Con la sua sentenza pronunciata in data odierna, **la Corte dichiara che la direttiva sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale¹ osta alla legge spagnola, poiché agli uomini che si trovano in una situazione identica a quella delle donne titolari di un diritto all'integrazione della pensione di cui trattasi non è riconosciuto tale diritto.**

La Corte osserva che la legge spagnola riserva un trattamento meno favorevole agli uomini che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati. Tale trattamento meno favorevole è costitutivo di una discriminazione diretta fondata sul sesso, vietata dalla direttiva.

La Corte constata infatti che, essendo l'apporto degli uomini alla demografia necessario quanto quello delle donne, **il solo motivo dell'apporto demografico alla previdenza sociale non può giustificare che gli uomini e le donne non si trovino in una situazione comparabile per quanto riguarda la concessione dell'integrazione di cui trattasi.**

Le autorità spagnole sostengono che l'integrazione sarebbe stata altresì concepita come una misura diretta a ridurre il divario tra gli importi delle pensioni degli uomini e quelli delle donne i cui percorsi professionali sono stati interrotti o ridotti a motivo del fatto che esse hanno avuto almeno due figli. Tali differenze emergerebbero da numerosi dati statistici.

¹ Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

Per quanto attiene a tale obiettivo, la Corte rileva che la legge spagnola mira, almeno in parte, alla tutela delle donne nella loro qualità di genitore. Orbene, da un lato, si tratta di una qualità che può essere propria degli uomini come delle donne e, dall'altro, la situazione di un padre e quella di una madre possono essere comparabili per quanto riguarda l'educazione dei figli. In siffatte circostanze, l'esistenza di dati statistici che danno atto delle differenze strutturali tra gli importi delle pensioni delle donne e quelli degli uomini non è sufficiente per giungere alla conclusione che, per quanto riguarda l'integrazione di cui trattasi, le donne e gli uomini non si trovano in una situazione comparabile in quanto genitore.

Secondo la Corte, tenuto conto delle caratteristiche dell'integrazione in discussione, quest'ultima non rientra nei casi di deroga al divieto delle discriminazioni dirette fondate sul sesso previste dalla direttiva. Per quanto riguarda, in primo luogo, la deroga relativa alla protezione della donna a motivo della maternità, la legge spagnola non contiene alcun elemento che stabilisca un nesso tra la concessione di tale integrazione e l'aver beneficiato di un congedo di maternità o gli svantaggi che subirebbe una donna nella sua carriera a causa del suo allontanamento dal servizio nel periodo successivo al parto. In secondo luogo, per quanto attiene alla deroga che consente agli Stati membri di escludere dal campo di applicazione della direttiva i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all'educazione dei figli e l'acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all'educazione dei figli, la Corte osserva che la legge spagnola subordina la concessione dell'integrazione di cui trattasi non già all'educazione dei figli o all'esistenza di periodi di interruzione del lavoro dovuti all'educazione dei figli, ma unicamente al fatto di aver avuto almeno due figli biologici o adottati e di essere titolari di una pensione contributiva, segnatamente di invalidità permanente.

Infine, l'integrazione di cui trattasi non rientra neppure nell'ambito di applicazione dell'articolo 157, paragrafo 4, TFUE, il quale, allo scopo di assicurare la completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, consente agli Stati membri di mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Invero, l'integrazione di cui trattasi si limita ad attribuire alle donne un surplus al momento della concessione di una pensione, senza porre rimedio ai problemi che esse possono incontrare nel corso della loro carriera lavorativa e senza compensare gli svantaggi ai quali sarebbero esposte.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575